Tribunale di Roma, Sez. XIII civile - 01/06/2016, n. 11145. Est. Franca Mangano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Fa. Gi. ha convenuto in giudizio dianzi all'intestato Tribunale il notaio Fa. Ma. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (da quantificarsi in euro 810.000 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia) e non patrimoniali (da liquidarsi equitativamente in ragione del danno morale e all'immagine professionale subito dall'attore), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la condotta negligente imputabile al convenuto.

A fondamento della propria domanda, premesso di essere socio di maggioranza (in quanto titolare di una quota di euro 8.500 su un capitale sociale di euro 10.000), nonché amministratore unico della società INNOVARTE srl, l'attore ha dedotto:

- di essere stato contattato nel periodo giugno-luglio 2011 da tale An. Pe. che aveva manifestato interesse a rilevare la sua intera partecipazione sociale a condizione cha avesse rinunciato alla carica di amministratore unico della società;
- di aver accettato l'offerta, pur non conoscendo personalmente il Pe.;
- di essersi recato presso il notaio Fa. Ma., in data 26 luglio 2011, su invito del Pe., per perfezionare l'atto di cessione delle quote sociali, effettivamente stipulato davanti al professionista convenuto, il quale, in quella sede aveva attestato la "certezza della identità personale del Pe. An., nato a Napoli il -omissis- e residente in Napoli in via -omissis-";
- di essere stato casualmente informato che la TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a., a seguito di una infruttuosa procedura esecutiva promossa nei confronti dell'INNOVARTE s.r.l., aveva presentato istanza di fallimento nei confronti della società e che all'udienza prefallimentare del 16 gennaio 2013, An. Pe., convocato quale amministratore unico della società, aveva dichiarato di non aver mai rilevato le quote della società INNNOVARTE s.r.l., né di aver assunto la carica di amministratore unico

prima rivestita dal Gi., negando altresì di essersi recato dal notaio Fa. Ma. a redigere l'atto di trasferimento della quota;

- di non avere riconosciuto a sua volta in An. Pe. la persona, con cui aveva stipulato l'atto di cessione davanti al Notaio Ma., con la conseguenza che il Tribunale Fallimentare aveva dichiarato inesistenti sia la nomina di Amministratore Unico del Pe. che la sua accettazione, analogamente alla cessione della quota, ritenendo Fa. Gi., amministratore unico della INNOVARTE s.r.l. in regime di prorogatio;

- di essere stato pertanto danneggiato dalla grave negligenza professionale del notaio (errore di identificazione), poiché non avendo il fantomatico Pe. provveduto al pagamento né del debito verso la TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a. per il quale era stata presentata l'istanza di fallimento e né delle rate di due mutui concessi all'INNOVARTE s.r.l. dalla DEUTSCHE BANK MUTUI s.p.a. a garanzia dei quali la banca aveva iscritto due ipoteche sull'immobile di sua proprietà, aveva dovuto subire l'esecuzione sull'immobile destinato a propria abitazione.

Si è ritualmente costituito il convenuto che ha contestato l'avversa domanda ed eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, trattandosi di debiti inerenti la società di capitali, rispetto ai quali non è ravvisabile una responsabilità personale dell'amministratore unico, e, nel merito, chiedendo il rigetto della pretesa, perché infondata sia in fatto che in diritto.

All'udienza del 27 maggio 2015, rinviata per la precisazione delle conclusioni senza espletamento di istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore in dipendenza dell'espropriazione forzata dell'immobile di sua proprietà ad

iniziativa della DEUTSCHE BANK MUTUI s.p.a. che, non avendo ottenuto dal debitore INNOVARTE s.r.l. la restituzione delle somme a questa concesse in mutuo e non avendo rinvenuto nel patrimonio della debitrice alcun bene da sottoporre ad espropriazione forzata, ha agito in executivis nei confronti dell'attore, terzo datore di ipoteca, già socio di maggioranza ed attualmente amministratore unico della società in regime di prorogatio.

Ne consegue che Fabio Giorgi ha proposto, in proprio, l'odierna domanda risarcitoria non per far valere un pregiudizio della società, bensì un pregiudizio personale con riferimento al quale è munito di legittimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. la quale, per consolidata giurisprudenza, diversamente dall'effettiva titolarità del rapporto che attiene al merito della controversia, costituisce una condizione dell'azione ravvisabile nella perfetta coincidenza tra colui che si afferma titolare del diritto e colui a cui la legge astrattamente attribuisce il diritto azionato ed il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per prevenire la pronuncia di una sentenza inutiliter data (ex multis Cass. 10 ottobre 2013, n. 23088; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23913). Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità del professionista, e dunque anche quella del notaio, ha natura contrattuale (Cass. 18 febbraio 2016, n. 3176; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21792; Cass. 20 agosto 2015, n. 16990) fondandosi sull'inadempimento delle obbligazioni assunte in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 c.c. e ss., concluso con il cliente al momento di conferimento dell'incarico, a nulla rilevando la coesistenza tra la veste di professionista e di pubblico ufficiale (Cass. 23 ottobre 2002, n. 14394, Cass. 22 ottobre 2002 n. 14909; Cass. 12 maggio 1990, n. 4111).

Per i predetti rapporti giuridici, in via generale, l'art. 1176, secondo comma, c.c. dispone che la diligenza richiesta al debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni "deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata". L'indicata

disposizione impone, pertanto, al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore: anziché la diligenza generica del buon padre di famiglia (uomo medio ex art. 1176, primo comma, c.c.), quella qualificata dall'osservanza di apposite regole cautelari e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.

Il criterio di valutazione dell'inadempimento o dell'inesatto inadempimento è quello della diligenza richiesta dalla natura della prestazione (Cass. 9 novembre 2006, n. 23918) non potendosi, per il professionista, discorrere di responsabilità aggravata, bensì, più semplicemente, di una responsabilità calibrata sulla natura dell'attività esercitata, previo accertamento di quale sarebbe stata la condotta tenuta da un professionista medio del settore di riferimento nelle medesime circostanze che hanno occasionato il danno.

Al tempo stesso, tuttavia, per il contratto d'opera intellettuale, l'art. 2236 c.c. prevede una ipotesi speciale di limitazione di responsabilità circoscrivendo l'obbligazione risarcitoria del professionista intellettuale, in caso di "prestazioni di difficile esecuzione", alle sole ipotesi di inadempimento doloso o gravemente colposo.

Ne consegue che se da un lato, in termini generali, il professionista risponde ex art. 1176, secondo comma, c.c. per colpa lieve, dall'altro al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2236 c.c. (problemi tecnici di speciale difficoltà) risponde soltanto per dolo o colpa grave.

La prevalente giurisprudenza, sul punto, ha formulato due importanti precisazioni dando all'art. 2236 c.c. una interpretazione restrittiva; in particolare 1. l'indicata disposizione si applica soltanto quando sia in discussione la perizia del professionista (intesa come complesso delle regole cautelari che costituiscono le leges artis) e non quando, al contrario, ci si trovi di fronte all'imprudenza e all'incuria, operando in relazione a queste ultime un giudizio improntato a criteri di normale severità ex art. 1176 c.c.; 2. occorre, poi, che la perizia sia impiegata per la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, da intendersi in senso restrittivo (ovvero come problemi tecnici caratterizzati da straordinarietà e particolare eccezionalità nel loro manifestarsi e/o nel loro evolversi,

la cui risoluzione trascende dalla preparazione media o perché non ancora studiati a sufficienza, oppure perché dibattuti con riguardo ai metodi da adottare, molteplici e tra loro incompatibili).

La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà in cui viene in rilievo la perizia del professionista e perciò il rispetto delle regole che costituiscono le leges artis di settore, non vale conseguentemente come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente per valutare il grado di diligenza richiesta ai fini della gradazione della colpa ex art. 2236 c.c. (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22222; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791).

Ciò premesso sul piano sostanziale, sotto il profilo processuale il cliente-creditore ha il mero onere di provare il contratto d'opera professionale (e/o il contatto sociale qualificato con il professionista ex art. 1173 c.c.), di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza e di dimostrare i conseguenti pregiudizi (patrimoniali e non patrimoniali) ricollegabili causalmente al predetto inadempimento, con esclusione di fattori causali alternativi in via più probabile che non; il convenuto è invece tenuto a provare, ex art. 1218 c.c., di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione (id est assenza di colpa, altrimenti per legge presunta) oppure che la prestazione è divenuta impossibile per una causa a sé non imputabile (per tutte, Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488; . Da ultimo v. Cass., 11 novembre 2011, n. 23564; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17143; Cass. n. 22222/2014 cit.).

Alla luce dei citati principi di diritto deve essere risolta l'odierna controversia. Secondo la prospettazione attorea, la grave negligenza imputabile al notaio Ma. consisterebbe nel mancato accurato accertamento della identità personale di una parte dell'atto notarile stipulato in data 26 luglio 2011, atteso che il convenuto non avrebbe provveduto alla

cosiddetta "autenticazione piena" essendosi limitato, piuttosto, a certificare soltanto che la firma del Pe. fosse stata apposta in sua presenza, senza osservare, quale obbligo principale, quello di accertarne in primo luogo e in modo corretto l'identità personale, benché nell'atto pubblico il notaio avesse dichiarato di aver raggiunto la certezza sulla effettiva identità del cessionario, rassicurando in tal modo l'attore circa la genuinità dell'offerta del Pe., che il Gi. dichiarava di non conoscerne personalmente.

A sostegno dei propri assunti l'attore invoca in particolare l'art. 49 della legge notarile, oltre all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il notaio che non abbia una precedente conoscenza personale della parte, debba pervenire alla certezza dell'identità della stessa in base a qualsiasi elemento a sua disposizione, a tale scopo non essendo assolutamente sufficiente servirsi di un documento di identità, in quanto l'attività di autenticazione svolta dal notaio si differenzia da un normale procedimento di identificazione".

Va subito chiarito che il testo originario dell'art. 49 legge notarile secondo il quale "il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche testimoni", è stato modificato dalla legge 333/1976, nel senso che "il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche nel momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche testimoni".

La interpretazione di questa norma, tuttavia, non può prescindere dalla sua esegesi.

Il R.D. n. 4999/1879 richiedeva espressamente che il notaio conoscesse personalmente le parti e che, in mancanza, ove non si fosse nemmeno potuto avvalere di due fidefacienti da lui conosciuti ed in grado di identificarle, avrebbe potuto e dovuto rifiutare l'atto.

A detta norma seguiva l'articolo 49 cit. nella sua formulazione originaria che sostituiva alla personale conoscenza la personale certezza della identità delle parti prevedendo in mancanza il ricorso ai fidefacienti.

Il testo, infine, a seguito della ultima modifica del 1976, ha assunto l'attuale tenore ove, ferma la possibilità di attestare la identità delle parti a seguito di un giudizio di certezza - e dunque, prescindendo dalla conoscenza diretta - è prevista la possibilità per il notaio di raggiungere la stessa anche al momento stesso della attestazione, sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 10 agosto 2004, n. 15424; Cass. 10 maggio 2005, n. 9757; Corte di Appello Milano, 11 dicembre 2012, n. 4023).

La vera portata del disposto normativo si intende attraverso la sua evoluzione storica; è evidente, infatti, che in ragione del mutare dei rapporti sociali e commerciali si è passati dalla attestazione di un fatto - la conoscenza della identità - alla attestazione sulla scorta un giudizio e, cioè, la certezza di detta identità, alla ulteriore ed ultima precisazione di cui alla modifica del 1976 che detto giudizio, lungi dall'essere il risultato di elementi già in precedenza acquisiti, ben può formarsi sulla scorta di quelli constatabili in occasione della attestazione stessa.

Pertanto, che se la certezza dell'identità del sottoscrittore non può desumersi dall'unico riscontro del documento di riconoscimento (Cass. 17 maggio 1986, n. 3274), la valutazione della diligenza del notaio nel procedimento di autenticazione va effettuata alla luce degli elementi da quest'ultimo presi in considerazione per giungere al giudizio di certezza in ordine alla identità personale dei sottoscrittori; occorre cioè verificare che l'attestazione di certezza corrisponda ad un giudizio ragionevolmente formatosi in base ad elementi e circostanze valutati secondo regole di prudenza e diligenza.

Dalla lettura degli atti di causa emerge che Fa. Gi. conosceva il cessionario prima della stipulazione dell'atto notarile e tale circostanza può dirsi acclarata alla luce delle seguenti prove documentali.

In primo luogo, fu lo stesso attore a comunicare al dott. Pa. Ca., che il convenuto indica come titolare di un'agenzia di servizi con la quale usualmente collaborava il notaio Ma., con una mail del 20 luglio 2011 (all. 1 della comparsa di costituzione - non disconosciuta dalla controparte - i dati identificativi dell'acquirente della quota: An. Pe., nato a Napoli (NA) il -omissis- e residente a Napoli in via -omissis-, Codice Fiscale -omissis-. Inoltre, dal verbale di consegna in atti, redatto presso la sede della INNOVARTE s.r.l. di via Cristoforo Colombo, n. 440, ritualmente sottoscritto, risulta che il giorno 26 luglio 2011, alle ore 10:00 l'attore consegnò i libri e la documentazione contabile al sedicente Pe. dopo avergli trasferito la sua carica sociale di amministratore unico (all. 2 dell'atto di citazione).

Infine, dalla lettura dell'atto di cessione della quota ed in particolare dalla dichiarazione contenuta nell'art. 2, parte cedente dichiara "di aver ricevuto prima d 'ora il prezzo di euro 8.500 dalla parte cessionaria alla quale, con la firma del presente atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo" sicchè emerge ulteriormente ex actis che l'attore, per aver ricevuto il corrispettivo del trasferimento, conoscesse il Pe. già precedentemente alla stipulazione dell'atto (all. 1 dell'atto di citazione).

Per quanto sopra indicato, risulta accertato che nel pomeriggio del 26 luglio 2011, fu sempre il sig. Gi. a presentare, per il tramite del dott. Ca., il sedicente Pe. al notaio, il quale identificò l'acquirente non solo attraverso l'esame della carta di identità e della tessera sanitaria successivamente rivelatesi false, ma anche confidando nella presentazione che dello stesso era stata fatta dal venditore oltre che dallo stesso dott. Ca.. Né risulta che al momento della stipulazione dell'atto, Fa. Gi. avesse manifestato alcuna perplessità circa l'identità dell'acquirente o che avesse richiesto, a riguardo, consigli o rassicurazioni al notaio.

Gli indicati univoci indici presuntivi appaiono decisivi per escludere qualunque negligenza (anche lieve) imputabile al convenuto.

Difatti, la convinzione erronea del professionista in ordine all'identità personale del Pe. non si è formata ponendo a fondamento della stessa il mero esame della carta di identità e della tessera sanitaria, bensì l'indicato quadro indiziario che depone per una effettiva pregressa conoscenza tra l'attore e l'acquirente dal primo presentato al notaio come An. Pe..

A fronte di tali elementi, deve affermarsi che la falsa identificazione è dipesa da causa non prevedibile ed evitabile utilizzando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione che costituisce criterio di valutazione della non imputabilità ex art. 1218 c.c. (Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 6 maggio 2015, n. 8989) da cui discende il rigetto della domanda.

In ragione della soccombenza, l'attore deve essere condannato a rifondere il convenuto delle spese processuali, liquidate d'ufficio, in considerazione del valore della causa e del grado di complessità del giudizio, vista la tabella 2, allegata al D.M. n. 55/2014, applicate le riduzioni consentite in relazione ai valori medi ivi indicati, in complessivi € 3.800,00, di cui € 1000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 1.400,00 per la fase decisionale; oltre spese generali, cassa avvocati ed iva.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Franca MANGANO, definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario proposto da Gi. Fa. contro Ma. Fa., così provvede:

A) Rigetta la domanda;

B) Condanna l'attore Gi. Fa. al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di Ma. Fa. in complessivi € 3.800,00, di cui € 1000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la

fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 1.400,00 per la fase decisionale; oltre spese generali al 15 %, cassa avvocati ed iva.

Così deciso in Roma, il 25.5.2016

Depositata in cancelleria il 01/06/2016.